

Bruxelles, 10 JUIN 2010  
C/2010/ 3313

Signor Segretario generale,

la Commissione europea ringrazia il Senato italiano per il parere espresso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009) 154 definitivo).

Sulle principali questioni sollevate dal Senato italiano, la Commissione precisa quanto segue.

La Commissione è consapevole dell'importanza della politica di tutela della famiglia che è alla base delle leggi nazionali in materia di successioni di quasi tutti gli Stati membri. Da questo punto di vista, il regolamento proposto offre una soluzione equilibrata in ordine alla legge applicabile alle successioni: se da un lato tende a garantire la certezza del diritto e a consentire al cittadino di pianificare la propria successione, dall'altro assicura una piena protezione degli interessi legittimi di coniugi e figli tramite il sistema della legittima.

Al fine di raggiungere questo compromesso, il regolamento proposto introduce un unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale e la legge applicabile: l'ultima residenza abituale del defunto. Il regolamento consente inoltre al testatore di scegliere la propria legge nazionale come legge che disciplina le successioni. Si tratta di un'opportunità importante, che permette al cittadino di organizzare in tempo la successione senza conseguenze negative per la circolazione all'interno dell'Unione e consente di mantenere legami stretti con il paese di origine.

---

Dott. Antonio Malaschini  
Segretario Generale  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
I - 00186 Roma

Questa soluzione combina i due principali obiettivi del regolamento in modo tale da rispettare le tradizioni nazionali degli Stati membri. La Commissione sottolinea che il mantenimento dei sistemi basati sulla legittima è uno scopo fondamentale del regolamento, il quale però si fonda anche sul reciproco riconoscimento dei sistemi degli altri Stati membri. Le leggi nazionali sulla legittima differiscono, ad esempio, tra di loro in quanto riservano quote diverse ai diversi eredi. Secondo il regolamento proposto, non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro l'applicazione di una norma della legge designata dal regolamento stesso per il solo fatto che le modalità da quella previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nello Stato membro del foro (articolo 27, paragrafo 2). A prescindere dall'eventuale divergenza tra le modalità previste dalle leggi sulla legittima, il regolamento mantiene la possibilità di rifiutare l'applicazione di una legge straniera sulla base dell'ordine pubblico del foro in altri casi concreti ed eccezionali (articolo 27, paragrafo 1).

Il regolamento proposto prevede che il certificato successorio europeo possa essere rilasciato sia dagli organi giurisdizionali, sia dai notai. Tuttavia, la Commissione ammette che il testo non è del tutto esplicito a questo proposito e dev'essere chiarito.

La residenza abituale è il criterio di collegamento più comune e moderno utilizzato nel diritto internazionale privato in materia successoria. Esso coincide con il centro degli interessi del defunto e spesso con il luogo in cui è situata la maggior parte dei suoi beni. Favorisce quindi l'integrazione nello Stato membro di residenza abituale ed evita qualsiasi discriminazione nei confronti di coloro che vi risiedono senza averne la cittadinanza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la nozione di "residenza abituale" dev'essere interpretata in maniera autonoma, indipendentemente dai significati che tale nozione o nozioni ad essa associate assumono negli ordinamenti nazionali. L'interpretazione della nozione di "residenza abituale" da parte dei giudici nazionali è soggetta al controllo della Corte di giustizia europea, che sta introducendo progressivamente linee direttive a tale proposito. Nella recente sentenza nella causa C-523/07 del 2 aprile 2009, la Corte ha interpretato per la prima volta la nozione nel settore della giustizia civile. Tali linee direttive elaborate dalla Corte di giustizia europea saranno di aiuto per i giudici nazionali nell'applicazione di questa nozione autonoma, che peraltro sembrano applicarla in genere senza troppe difficoltà.

La Commissione intende presentare nei prossimi anni una comunicazione sulla messa in rete dei registri testamentari nazionali.

La Commissione spera di aver risposto alle osservazioni del Senato italiano in modo chiaro e soddisfacente.

Augurandomi che questo proficuo scambio di informazioni possa proseguire, La prego di accogliere, signor Segretario generale, i sensi della mia più alta stima.

